

N. R.G. 1-1/2024 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA

Il Tribunale Collegiale, nella seguente composizione:

dott. Adriano De Lellis	Presidente
dott. Andrea Milesi	Giudice Est.
dott. Giorgio Scarsato	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nella causa iscritta al **n. R.G. 1/2024 P.U.** per l'apertura della Liquidazione controllata richiesta nei confronti di:

MOTOCICLI SPECIALI S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE, C.F. 01458550199 – con
l'Avv. MARCO GAMBA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 9.01.2024 il ricorrente Lorenzon Angelo ha avanzato istanza di apertura del procedimento di liquidazione controllata della società debitrice, allegando la sussistenza di un proprio credito per € 24.120,91, la qualifica quale “impresa minore” in capo alla debitrice e l'esistenza di un montante debitorio complessivo a carico della stessa superiore al limite di 50.000 euro indicato dall'art. 268, comma 2, CCI.

La società Motocicli Speciali s.r.l. in Liquidazione si è costituita in data 21.03.2024, semplicemente depositando gli ultimi tre bilanci, ma senza proporre difese né partecipare all'udienza del 4.04.2024, nel corso della quale il creditore istante ha insistito per l'apertura della procedura di liquidazione controllata.

* * *

Va dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata della società Motocicli Speciali s.r.l.

Ed infatti, dichiarata la competenza territoriale di questo Tribunale (data la sede legale in Cremona) e la legittimazione attiva dell'odierno ricorrente (titolare di un credito nei confronti della resistente in forza di titolo giudiziale passato in giudicato), la documentazione prodotta dal Lorenzon e quella acquisita d'ufficio o su iniziativa della stessa debitrice consente di ritenere dimostrata sia la condizione di impresa “minore” (quindi non soggetta alla procedura “maggiore” di liquidazione giudiziale), sia infine la condizione di procedibilità contenuta nel comma 2, secondo periodo, dell'art. 268 CCI



(“non si fa luogo all’apertura della liquidazione controllata se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria è inferiore a euro cinquantamila”).

L’art. 270, comma 2, lettera b), CCI impone la nomina, quale liquidatore, o del gestore nominato dall’OCC che abbia gestito la fase antecedente alla presentazione del ricorso, o per giustificati motivi (tra cui, come nel caso di specie, deve farsi rientrare l’ipotesi di mancanza di tale fase, in quanto la domanda di apertura della procedura proviene da un creditore e non dallo stesso debitore) di un soggetto iscritto nell’elenco dei gestori della crisi residenti nel circondario del Tribunale. Si ritiene di nominare quale liquidatore l’avv. Mauro Moreschi di Crema, iscritto nel sopra richiamato registro e con domicilio professionale nel circondario di questo Tribunale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cremona, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:

- 1) **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di **MOTOCICLI SPECIALI S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE 01458550199;**
- 2) **nomina** Giudice delegato il dott. Andrea Milesi;
- 3) **nomina** Liquidatore l’avv. Mauro Moreschi di Crema, il quale procederà con le formalità di cui agli articoli 272 e ss CCI, previa apertura di un conto corrente, su cui verranno versate le somme costituenti l’attivo e da cui verranno eseguiti i pagamenti, secondo il programma di liquidazione che verrà redatto in conformità all’art. 272, commi 2 e 3 CCI;
- 4) **assegna** ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione, o ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’art 201 CCI;
- 5) **ordina** alla resistente, ed ai terzi che li detengano, di consegnare e rilasciare i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 6) **dispone** che il Liquidatore rediga rapporti riepilogativi semestrali, a decorrere dalla data di accettazione dell’incarico, a cui allegare i movimenti del conto corrente riferibile alla procedura ed ogni altra documentazione utile e che, terminata la liquidazione, depositi il rendiconto e l’istanza di liquidazione del saldo del proprio compenso;
- 7) **dispone** che il Liquidatore provveda, entro quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto, alla trascrizione del decreto sui beni immobili e sui beni mobili registrati di proprietà della società debitrice che dovessero risultare dai relativi registri, nonché alla pubblicazione della presente sentenza nel registro delle imprese e sul sito internet www.tribunale.cremona.giustizia.it.

Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente, alla società debitrice costituita ed al Liquidatore nominato.

Così deciso in Cremona, nella Camera di consiglio del 18/04/2024

Il Giudice estensore
dott. Andrea Milesi

Il Presidente
dott. Adriano De Lellis

